COMUNE DI CASTELSILANO

Provincia di Crotone

Piazza Municipio, 1 - 88834 Castelsilano (KR)
Tel. 0984/994025 Fax 0984/994407

0 Originale

X Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del **10.04.2024**	**OGGETTO: Scavalco condiviso ai sensi dell'art. 14 CCNL EELL 2004 dipendente del Comune di Verzino, Geom. Mario Parise.**

L'anno ***DUEMILAVENTITRE'*** il giorno ***DIECI*** del mese di ***APRILE***, alle ore **12,42**, in Castelsilano e nella Casa comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

01	Francesco DURANTE	Sindaco	Presente
02	Rosamaria LAMANNA	Vicesindaco	Presente
03	Antonio MARRA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Avv. Maria Rosa Laratta

Assume la presidenza il Geom. Francesco Durante, in qualità di Sindaco *pro-tempore*, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. n. 826 del 08.04.2024, acquisita al n/s prot. n. 1681 del 08.04.2024, il Sindaco del Comune di Castelsilano ha chiesto al Comune di Verzino l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato e pieno del medesimo Comune, Geom. Mario Parise, appartenente all'Area degli Istruttori (ex Cat. C, posizione economica C1), ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 per nove ore settimanali durante l'ordinario orario di lavoro;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Verzino n. 43 del 08.04.2024, con la quale è stata concessa l'autorizzazione all'utilizzo del predetto dipendente con decorrenza 10.04.2024 e fino alla fine del mandato amministrativo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, per il suddetto periodo, per un numero di 9 (nove) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:
"*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una*

economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.
3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.
7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6".
Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:
"*Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001*";
Considerato in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Castelsilano da parte del dipendente interessato:
- avverranno senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.
Visto lo schema di accordo di collaborazione, che si allega al presente atto quale parte integrante

e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del Comune di Verzino, Geom. Mario Parise, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C, Pos. Ec. C1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Castelsilano per n. 9 (nove) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
Precisato che dovranno essere rispettare le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:
- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali/Funzioni Locali;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei servizi competenti;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre lo scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 CCNL EELL 2004 del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Verzino, Geom. Mario Parise, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C, Pos. Ec. C1), presso il Comune di Castelsilano, per il periodo 10.04.2024 sino alla fine del mandato amministrativo;
3) di approvare l'accordo di collaborazione con il Comune di Verzino, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4) di dare atto che il Comune di Castelsilano si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del Comune di Verzino, Geom. Mario Parise, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, per il suddetto periodo, per il numero di 9 (nove) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;
5) di precisare che l'incarico non dovrà recare pregiudizio all'Amministrazione di appartenenza;
6) di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti il compimento degli atti gestionali conseguenti di competenza;
7) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Verzino, all'Ufficio personale e al Geom. Mario Parise;
8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art.49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Giovanni Lamanna

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL 10.04.2024

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Castelsilano di dipendente del Comune di Verzino, ai sensi dell'art. 14 del CCNL EELL del 14.1.2000.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno _____ del mese di aprile;

TRA

Il Comune di Verzino (Ente di appartenenza), C.F. 81004430799, Partita Iva 01564880795, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Antonio Cozza, nato a Umbriatico, il 07.06.1962, legale rappresentante dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

E

Il Comune di Castelsilano (Ente utilizzatore), C.F. 81004470795, rappresentato dal Sindaco, Francesco Durante, nato a Catanzaro il 05.11.1962, legale rappresentante dell'Ente, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

****

Premesso:
- che l'art. 14, comma 1, del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: *"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";
- che il Comune di Castelsilano ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Verzino, Geom. Mario Parise, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C, Pos. Ec. C1), per il periodo 10.04.2024 sino alla fine del mandato amministrativo, per un tempo di lavoro pari a 9 (nove) settimanali entro l'ordinario orario di lavoro;
- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Viste le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 08.04.2024, esecutiva, del Comune di Verzino;
- deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva, del Comune di Castelsilano;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Verzino autorizza il dipendente a tempo pieno e indeterminato Geom. Mario Parise, appartenente all'Area degli Istruttori (ex cat. C, Pos. Ec. C1), con decorrenza dal 10.04.2024 sino alla fine del mandato amministrativo, ad effettuare le prestazioni lavorative presso il Comune di Castelsilano, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, per n. 9 (nove) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro;

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

a) n. 27 (ventisette) ore settimanali presso il Comune di Verzino;

b) n. 9 (nove) ore settimanali presso il Comune di Castelsilano.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Castelsilano per nove ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di trentasei ore ed in particolare nella giornata di mercoledì fatta salva diversa determinazione del Segretario Comunale per ragioni organizzative, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Il Comune di Castelsilano comunicherà al Comune di Verzino l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Verzino il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

La retribuzione di posizione e di risultato sarà riparametrata alle ore lavorate ove il Comune di Castelsilano attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Il Comune di Castelsilano corrisponderà al Comune di Verzino il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 9 ore di lavoro settimanale prestate in favore del Comune di Castelsilano nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, compresivi dei relativi e proporzionati ratei di 13^ mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Castelsilano, con cadenza mensile e comunque, pena l'automatica decadenza della convenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Verzino.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

Il presente accordo ha durata sino alla fine del mandato amministrativo (per entrambe le Amministrazioni giugno 2024).

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 7 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 7° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Verzino.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Castelsilano, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Verzino e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Verzino
IL SINDACO

_____

Per il Comune di Castelsilano
IL SINDACO

_____

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Geom. Francesco Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 APR. 2024;
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con lettera n. 853 in data 10 APR. 2024, (art.125, D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Rosa Laratta

Castelsilano, li

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Castelsilano, li 10 APR. 2024

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 APR. 2024:

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000);

☐ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Rosa Laratta

Castelsilano, li 10 APR. 2024